



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



CIRCOLARE N. 45/D

Roma, 30 dicembre 2008

Protocollo: 68971

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

AI SAISA SEDE

Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto
marittimo ed aereo
V.le dell' Arte 16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise n.2
00187 Roma
Commercio Internazionale
Viale Boston 25
00144 ROMA

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

All'Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
0252051415

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
0108313528

All'Assopetroli
L. go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All'Assocostieri
Via Vigna Murata,40
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
0267072285

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All'Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All'Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il regolamento (CEE) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
Nuove disposizioni in materia di procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, autorizzazioni uniche, transito comunitario e operazioni in regime TIR.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 329 del 6 dicembre 2008 il regolamento CE 1192/2008 (d'ora in avanti indicato come "Regolamento") che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/1992 (d'ora in avanti

indicato come “DAC”) contenente disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario.

Il suddetto Regolamento istituisce le autorizzazioni uniche per le procedure di dichiarazione semplificata e le procedure di domiciliazione e prevede nuove disposizioni per le procedure semplificate citate, per il transito comunitario e per le operazioni TIR, perseguendo i seguenti obiettivi:

- fissare regole comuni in materia di rilascio, modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione al fine di garantire prassi omogenee su tutto il territorio doganale della Comunità;
- stabilire identici criteri e condizioni per la concessione delle autorizzazioni nazionali e quelle uniche per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione;
- adeguare la regolamentazione del transito comunitario alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza tenendo conto del sistema NCTS;
- adeguare la normativa TIR all’implementazione del sistema informatizzato (NCTS-TIR) integrandolo con le norme in materia di sicurezza.

Nel prosieguo si illustrano le principali novità introdotte con l’art.1 del Regolamento.

1. LE PROCEDURE DI DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA E DI DOMICILIAZIONE

A partire dal punto 13) dell’articolo 1 del Regolamento sono state introdotte nel Titolo IX capitolo I delle DAC le nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, previste dall’art.76, par.1- lettere b) e c), del reg.(CEE) 2913/1992.

1.1. Disposizioni di carattere generale

Nel capitolo I sopracitato è stata inserita la Sezione I - Disposizioni generali. In particolare, all’art.253 sono stati aggiunti 4 nuovi paragrafi (par. 4 - 8).

Il paragrafo 4 prevede che qualsiasi persona può chiedere un’autorizzazione per le procedure di dichiarazione semplificata o domiciliata da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano

all'autorità doganale di rilasciare di identificare le persone rappresentate e di effettuare controlli doganali appropriati.

Per l'uso della procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, viene confermato l'obbligo di prestare una garanzia a copertura dei dazi all'importazione e altri oneri.

Il titolare dell'autorizzazione deve rispettare le condizioni e i criteri fissati dalle disposizioni delle DAC e gli obblighi derivanti dall'autorizzazione, fatti salvi gli obblighi del dichiarante e le norme che disciplinano la nascita dell'obbligazione tributaria.

In merito, si confermano gli orientamenti espressi nella circolare 27/D del 18 luglio 2005 concernente "Procedure di domiciliazione-Rappresentanza in dogana".

Viene poi previsto che l'autorizzazione rilasciata è oggetto di riesame da parte dell'autorità doganale in caso di:

- modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria pertinente;
- ragionevole presunzione che il titolare dell'autorizzazione non soddisfi più le condizioni pertinenti.

In caso di rilascio di un'autorizzazione ad un soggetto stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio l'autorità doganale dovrà invece effettuare uno stretto monitoraggio.

Per ciò che concerne i criteri per l'individuazione dell'autorità doganale competente al rilascio dell'autorizzazione, si evidenzia che rispetto a quanto previsto dal Decreto del 7.12.2000 (modificato dalla D. D. del 3.08.2004), è intervenuta in data 18.12.2008, in applicazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n.241, la Determinazione Direttoriale per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane .

Tale provvedimento è applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione e, pertanto, in attesa dell'adeguamento del Decreto sopracitato alla normativa comunitaria e alle nuove disposizioni sui procedimenti amministrativi dell'Agenzia, l'autorità doganale di rilascio delle autorizzazioni è individuata:

- **nell'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci, oggetto dell'operazione, per la procedura di dichiarazione semplificata;**

- **nell'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del richiedente per la procedura di domiciliazione .**

1.2. Concessione , sospensione e revoca delle autorizzazioni

Novità di rilievo sono introdotte nel Regolamento per le procedure di concessione, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione, l'articolo 253 ter prevede un nuovo modello comunitario di domanda. Tale modello è stato previsto nell'ambito dell'allegato 67 delle DAC appositamente integrato con un nuovo modulo per tali procedure (si rinvia, a quanto disposto nel punto 107 dell'articolo 1 ed all'allegato VI del Regolamento).

Se la domanda non contiene tutti i dati necessari per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità doganale chiede all'operatore di fornire le informazioni mancanti entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa.

La domanda non viene accettata se non è conforme al modello prescritto, se non è stata presentata alle autorità doganali competenti, se il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica o se, nel momento in cui presenta la domanda, il richiedente è oggetto di una procedura fallimentare.

Il rilascio delle predette autorizzazioni è subordinato alla verifica delle scritture del richiedente a meno che non siano state verificate in un precedente audit.

L'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, ai sensi dell'articolo 253 quater, viene concessa a condizione che siano rispettati alcuni dei criteri e condizioni già previsti per il rilascio del certificato di Operatore economico autorizzato (AEO).

In particolare per l'autorizzazione alla procedura di dichiarazione semplificata si fa rinvio agli art.14 nonies - eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, 14 decies lettere d), e) e g), e 14 undecies delle DAC.

L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione viene concessa in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 nonies - eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, 14 decies e 14 undecies delle DAC.

I criteri a cui si fa riferimento nelle norme sopracitate riguardano per entrambe le procedure gli elementi di seguito indicati:

- comprovata osservanza degli obblighi doganali;

- sistema soddisfacente delle scritture che consenta adeguati controlli doganali;
- adeguata solvibilità finanziaria.

In merito all'applicazione delle norme sopracitate si fa rinvio a quanto disposto dalla circolare 36/D del 28.12.2007.

Se il richiedente è titolare del certificato AEOC (Semplificazioni) o AEOF (Semplificazioni/Sicurezza), le condizioni e i criteri sopra illustrati si considerano già soddisfatti ai sensi dell'art. 253 quater, par. 2 per cui non necessitano di ulteriore riesame.

L'autorità doganale, nel rilasciare un'autorizzazione alle procedure semplificate o domiciliate, deve tenere in considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici in particolare delle piccole e medie imprese, così come indicato dall'art.14 bis par. 2 delle DAC ed utilizzare il modello di autorizzazione di cui all'allegato 67.

L'art. 253 quinquies disciplina la sospensione delle autorizzazioni disponendo che le stesse siano sospese dall'autorità doganale di rilascio:

- a) se è stata rilevata l'inosservanza dei criteri e delle condizioni prescritti dall'articolo 253 quater, par.1 per il rilascio;
- b) se le autorità doganali hanno ragioni sufficienti per ritenere che il titolare dell'autorizzazione o un'altra persona di cui all'articolo 14 nonies, paragrafo 1, lettere a), b) o d), abbia commesso un atto passibile di procedimento penale e connesso ad una violazione delle norme doganali.

In presenza del presupposto per la sospensione di cui alla lettera a), l'Ufficio delle Dogane comunica con atto formale al titolare dell'autorizzazione l'intendimento di sospendere l'autorizzazione motivando l'atto e informando il suddetto titolare che, entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della comunicazione, dovrà regolarizzare la sua posizione.

Se la situazione non viene regolarizzata entro il termine suddetto, l'ufficio doganale competente dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione che la stessa è sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario, affinché egli possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia stato in grado di regolarizzare la situazione entro il suddetto termine, ma possa fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate se il periodo viene prorogato, l'ufficio doganale competente

proroga la sospensione dell'autorizzazione in parola di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Non appena il titolare ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e i criteri che debbono essere rispettati ai fini dell'autorizzazione, ai sensi dell' art. 253 sexies, l'ufficio doganale competente revoca la sospensione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b), l'ufficio doganale competente sospende l'autorizzazione fino al termine del procedimento penale e ne informa il titolare dell'autorizzazione. L'ufficio doganale può decidere di non sospendere l'autorizzazione in parola se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali e sia assicurata la buona fede dell'operatore.

L'art. 253 septies prevede che il titolare può chiedere la sospensione dell'autorizzazione ove si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni prescritti e lo stesso notificchi all'ufficio doganale competente la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri e le condizioni previsti.

Se il titolare ha necessità di un periodo ulteriore rispetto a quello notificato in precedenza ed è in buona fede, l'ufficio doganale competente potrà concedere una proroga ragionevole.

L'art.253 octies prevede la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- se il titolare non regolarizza la situazione di cui all'articolo 253 quinquies, paragrafo 2 (sospensione per carenza delle condizioni) e all'articolo 253 septies paragrafo 1 (sospensione su richiesta del titolare);
- se il titolare dell'autorizzazione o le altre persone previste dall'articolo 14 nonies, paragrafo1, lettere a), b) o d) hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
- su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di infrazioni gravi o ripetute, l'autorità doganale può non revocare l'autorizzazione se giudica che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non determini dubbi circa la buona fede del titolare dell'autorizzazione.

Al fine di adeguare le attuali norme delle DAC in materia di procedure semplificate e domiciliate alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento:

- sono stati modificati gli artt. 260, 261, 264, 269, 270, 282;

- è stato soppresso l'art. 265;
- l'art.288 è soppresso a decorrere dal 1.1.2011.

1.3 Applicazione delle nuove disposizioni e periodo transitorio

Si evidenzia che le disposizioni sopra illustrate entrano in vigore dal 1° gennaio 2009.

Il Regolamento ha previsto un periodo transitorio (dal 1.1.2009 al 31.12.2011) nel corso del quale dovranno essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni le autorizzazioni già rilasciate al 31.12.2008.

Sulle modalità di tale adeguamento si fa riserva di impartire successive istruzioni.

Il Regolamento ha previsto infine che dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell'art.253 bis, l'uso delle procedure di dichiarazione semplificata e domiciliata sarà possibile solo attraverso strumenti informatici.

2. LE AUTORIZZAZIONI UNICHE E LE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE

Il Regolamento, oltre a definire la procedura di rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate e domiciliate, ha regolamentato un nuovo istituto denominato "autorizzazioni uniche alle procedure semplificate e domiciliate per i regimi di importazione ed esportazione".

2.1. Disposizioni di carattere generale

Il nuovo istituto è stato inserito al punto 13) dell'art.1 delle DAC dove la definizione di autorizzazione unica (autorizzazione che interessa le Amministrazioni doganali di più Stati membri) finora applicata ai soli regimi doganali economici e alle destinazioni particolari (art.496 lett. c e art.291 lett. a delle DAC soppressi dal nuovo Regolamento) è stata estesa anche alle procedure di dichiarazione semplificata e domiciliata (punto 1 dell'art.1 del Regolamento).

Inoltre al punto 14) dell'art.1 sopra citato è stato introdotto il concetto di autorizzazione integrata. Con tale denominazione si intende un'autorizzazione in cui vi è la combinazione di due o più dei regimi doganali o delle procedure indicate al punto 13).

Le autorizzazioni integrate possono trovare applicazione sia in ambito nazionale che sovranazionale (nella forma delle autorizzazioni uniche integrate).

L'elemento di maggiore novità del Regolamento e che caratterizza l'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate e domiciliate è rappresentato dall'introduzione al paragrafo 3 dell'art.201 delle DAC di una nuova modalità di presentazione in dogana delle merci.

In tale paragrafo è stato previsto che l'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione doganale in un luogo diverso da quello in cui le merci vengono fisicamente presentate o messe a disposizione per gli eventuali controlli doganali.

Tale nuova procedura può essere autorizzata:

- fra uffici doganali posti nello stesso Stato membro e quindi nell'ambito di un'autorizzazione di carattere nazionale;
- fra uffici doganali posti in più Stati membri, cioè nel campo di applicazione delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate o domiciliate.

2.2 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

La procedura di rilascio di un'autorizzazione unica alle procedure semplificate e domiciliate è prevista nel nuovo capitolo 1 bis delle DAC (punto 17 dell'articolo 1 del Regolamento).

La sezione 1 del suddetto capitolo contiene la procedura di domanda ed in particolare all'art.253 nonies viene indicato il criterio per la determinazione della competenza al rilascio dell'autorizzazione e quindi lo Stato membro a cui deve essere presentata l'istanza.

Tale ultima norma fa riferimento all'art.14 quinquies par.1 e 2 delle DAC relativo alla procedura di rilascio del certificato di Operatore economico autorizzato (AEO), per definire la competenza all'emanazione dell'autorizzazione. In entrambi gli istituti ciò che determina lo Stato membro competente al rilascio dell'autorizzazione è il luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità della società istante e dove vengono svolte parte delle operazioni oggetto dell'autorizzazione.

La sezione 2 del capitolo 1 bis sopra citato prevede in dettaglio la procedura di rilascio di un'autorizzazione unica. In particolare vengono definiti i tempi e le modalità di svolgimento dell'istruttoria per lo Stato membro a cui viene presentata l'istanza e i termini entro cui deve essere svolta la procedura di consultazione con gli altri Stati membri coinvolti nell'autorizzazione.

La fase istruttoria di rilascio di un'autorizzazione unica è più breve nel caso in cui il richiedente sia un soggetto titolare dello status di AEO, in quanto in tale ipotesi sarà sufficiente definire le modalità operative tra il richiedente e l'Autorità doganale di rilascio dell'autorizzazione e, tra quest'ultima e le Autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti.

Nel caso in cui il soggetto istante non abbia lo status di operatore economico autorizzato, dovrà essere preventivamente svolta anche l'istruttoria, descritta nel precedente paragrafo, prevista per il rilascio di un'autorizzazione alla procedura semplificata o domiciliata in ambito nazionale (artt. 253, 253 bis e 253 quater).

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato 67 (già citato nel precedente par.1.2) e lo Stato membro che riceve l'istanza, dopo aver svolto l'istruttoria prevista dalle norme sopra citate, predispone un progetto di autorizzazione che invierà insieme all'istanza agli altri Stati membri coinvolti nel progetto.

Una volta conclusa con esito positivo la procedura di consultazione con le altre Amministrazioni doganali, verrà rilasciata l'autorizzazione unica e ne verrà inviata copia oltre che al richiedente anche agli altri Stati membri partecipanti.

2.3 Linee guida sulle autorizzazioni uniche – applicabilità dell'istituto in Italia

Dalla lettura del Regolamento si può notare che mentre viene definita nel dettaglio la procedura per il rilascio delle autorizzazioni uniche, non sono stati trattati altri aspetti di particolare rilevanza che riguardano la pratica applicazione di tali autorizzazioni.

In particolare, non sono state oggetto di regolamentazione tutte quelle problematiche, per la maggior parte ricadenti nell'ambito di competenza nazionale (scambio delle informazioni fra gli uffici doganali, le procedure da seguire per lo svolgimento dei controlli, l'applicazione delle normative di carattere extratributario, la riscossione della fiscalità interna, la comunicazione dei dati statistici, la gestione di eventuali contenziosi) che derivano dall'aver introdotto con tale istituto una forma di sdoganamento delle merci che comporta, nell'ambito della stessa operazione doganale, la competenza di due Amministrazioni doganali diverse.

Gli argomenti sopra citati sono stati trattati nell'ambito di Linee Guida, quindi di un testo non avente valore normativo ma che fornisce delle possibili soluzioni a fronte di ognuna delle problematiche poste.

Gli Stati membri, nella fase di consultazione avviata dopo la presentazione di una domanda di autorizzazione unica, concorderanno sulla base dei principi contenuti nelle Linee Guida delle modalità operative specifiche (piano di controllo) relative ad ogni autorizzazione e adattata alle esigenze degli Stati membri coinvolti.

Lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione dovrà inoltre stipulare con gli Stati membri interessati alla stessa un accordo amministrativo.

Lo schema di accordo amministrativo, predisposto in sede comunitaria, prima di poter essere utilizzato nell'ambito della procedura di rilascio di tali autorizzazioni deve essere oggetto di ratifica da parte delle competenti Amministrazioni nazionali.

In Italia la procedura di ratifica non è ancora conclusa e di conseguenza l'istituto non potrà per il momento trovare applicazione.

Si fa riserva pertanto di dare comunicazione sulla data di effettiva applicazione dell'istituto delle autorizzazioni uniche in tale settore fornendo apposite istruzioni sulle modalità applicative delle stesse.

3. IL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO

Per quel che concerne il regime del transito, il Regolamento (a partire dal punto 27 dell'art.1), oltre a perseguire la finalità di adeguamento della regolamentazione di settore alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza che saranno applicabili dal 1° luglio 2009, allinea anche da un punto di vista formale la suddetta regolamentazione, elaborata per procedure cartacee, alle modalità procedurali già in essere sulla base del sistema NCTS.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su alcune disposizioni aventi particolare incidenza sul piano operativo procedendo di seguito, alla loro illustrazione, con riferimento ai vari punti dell'articolo 1 del Regolamento in cui sono contenute.

a) punto 35

Con il nuovo testo dell'art. 347 vengono introdotte novità nell'utilizzo della garanzia isolata, in particolare con l'adozione di un "numero di riferimento della garanzia" da comunicare dal garante all'obbligato principale e di una menzione da apporre a cura del garante che permetta di identificare i certificati di garanzia isolata non validi a fronte di spedizione di merci fiscalmente sensibili.

b) punto 41

Il Regolamento introduce nelle DAC l'art.353 bis. Tale norma prevede che il viaggiatore che effettua un'operazione di transito debba utilizzare una dichiarazione predisposta secondo il combinato disposto dell'art. 208 e dell'allegato 37.

Vengono quindi introdotte nuove modalità per la presentazione delle dichiarazioni di transito da parte dei viaggiatori, i quali, non essendo operatori professionali, sono stati esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di transito con modalità informatizzate.

c) punto 43

Le disposizioni concernenti la sigillatura del carico (art.357 delle DAC) vengono razionalizzate con l'obbligo di inserire le informazioni concernenti le misure di identificazione nelle dichiarazioni di transito.

d) punti 44, 45, 46

Gli articoli da 358 a 363 sono sostituiti o modificati mediante l'eliminazione dei riferimenti al documento DAU che vengono sostituiti, a seconda dei casi, da quelli concernenti il documento di accompagnamento DAT ovvero da quelli relativi ai messaggi scambiati con sistemi elettronici.

Le modifiche in questione rivestono grandissima importanza, sia da un punto di vista giuridico che sotto il profilo operativo.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 363 contiene precisi e ridotti limiti temporali in ordine alla trasmissione dei messaggi "avviso di arrivo avvenuto " e "risultati del controllo " e la nuova tempistica, più stringente, rende più efficaci gli appuramenti nel sistema NCTS.

e) punti 49 e 50

I punti sopracitati contengono la nuova formulazione dell'art.365 e introducono l'art.365bis. Tali articoli sono applicabili a partire dal 1° luglio 2009.

In particolare, si evidenzia che nel nuovo testo dell'articolo 365, concernente le procedure di ricerca, oltre alla sostituzione di tutti i riferimenti alle procedure cartacee con quelli dovuti all'introduzione dell'NCTS, vengono ridotti i termini per l'avvio delle procedure di ricerca nonché la tempistica per le informazioni che debbono essere fornite dall'ufficio di destinazione e dall'obbligato principale.

Si ritiene utile inoltre evidenziare che, al fine di limitare l'avvio delle procedure di ricerca alle sole irregolarità effettivamente commesse, il paragrafo 4 dell'art.365 prevede che, in caso di mancata risposta dell'ufficio di destinazione, le autorità dello Stato Membro di partenza debbono chiedere all'obbligato principale le informazioni necessarie all'appuramento del regime e seguire le procedure operative indicate dalla norma.

L'articolo 365bis integra la disciplina sullo scambio di informazioni tra autorità doganali interessate nel corso della procedura di ricerca.

f) punto 52

Vengono soppressi gli artt. da 368 bis a 371, predisposti nell'ottica degli scambi di informazione con sistema cartaceo.

g) punto 53

L'art. 372, concernente le semplificazioni nel regime del transito, viene riformulato.

Per effetto di tale modifica non è più consentito l'utilizzo di distinte di carico speciali. Tale misura è stata adottata al fine di semplificare l'attività amministrativa degli uffici, sia sotto l'aspetto tecnico che operativo, in quanto il proliferare di diverse tipologie di documenti è di difficile gestione in una Unione europea allargata a 27 Stati.

h) punto 57

Di particolare importanza sono le modifiche introdotte con il nuovo testo dell'art. 379, ai paragrafi 3 e 4.

Nel paragrafo 3 rimane l'obbligo, da parte dell'ufficio di garanzia, dell'esame e dell'eventuale aggiornamento dell'importo di riferimento della garanzia globale.

In relazione a tale adempimento, non è stata riproposta la cadenza annuale minima prevista in precedenza, lasciando quindi l'ufficio doganale competente svincolato dal rispetto di termini prefissati.

In ordine a quanto sopra, si dispone che i competenti uffici dell'Agenzia, continuino a svolgere il suddetto adempimento con cadenza annuale, al fine di tutelare efficacemente la fiscalità nazionale e comunitaria e prevenire l'insorgenza di contestazioni da parte dei competenti organi comunitari e conseguenti azioni di responsabilità.

Ciò, soprattutto alla luce della nuova formulazione del paragrafo 4 il quale prevede che l'obbligato principale si assicuri che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è ancora concluso, non superino l'importo di riferimento della garanzia e che le Autorità doganali degli Stati membri, mediante i propri sistemi informatici "trattano e possono controllare l'importo di riferimento" della garanzia per ciascuna operazione di transito.

Ne deriva la possibile mancanza di sistematicità, da parte delle Autorità doganali di alcuni S.M. del trattamento e del controllo dell'importo di riferimento, attività che verrà pertanto svolta dagli uffici doganali sulla base di istruzioni adottate a livello nazionale.

In relazione a quanto sopra, si dispone che il controllo della capienza della garanzia da parte dei competenti uffici dell’Agenzia sia sistematico per evitare di superare l’importo di riferimento.

i) punti 58, 59 e 61

I nuovi testi degli art. 380 bis, 382 e 384 sono stati predisposti in modo tale da tener conto, per la gestione dei certificati di garanzia globale del pieno utilizzo dell’NCTS.

j) punto 62.

Viene soppresso l’art. 385 che disciplinava l’utilizzo di distinte di carico speciali.

k) punti 65, 66, 67,68 69, 70, 71, 72, 73 e 74

Essi modificano le disposizioni delle DAC concernenti lo status di speditore/destinatario autorizzato (artt. 398 e segg.) adeguandone il testo per l’utilizzo della semplificazione in parola nell’ambito delle procedure informatiche NCTS.

l) punto 77

Con il nuovo testo dell’art.450 bis, applicabile dal 1° luglio 2009, il termine di cui all’art.215, paragrafo 1 terzo trattino del Reg.(CEE) 2913/92 del Consiglio (limite temporale massimo entro il quale, in caso di mancata individuazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale la stessa deve considerarsi sorta) viene ridotto da dieci mesi a sette mesi decorrenti dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione.

Nel caso in cui l’obbligato principale non abbia fornito le informazioni o le stesse siano insufficienti, il termine in questione è di un mese, decorrente dalla scadenza del termine di cui di cui all’art.365 paragrafo 5.

Dalle misure in questione, determinate dalla ridotta tempistica conseguente all’utilizzo dell’NCTS, deriva una maggiore responsabilizzazione degli uffici doganali competenti all’espletamento degli adempimenti.

Si raccomanda pertanto il rispetto delle nuove procedure, per evitare il verificarsi di situazioni che rendano difficile o addirittura pregiudichino il recupero dei diritti.

m) punto 78

All’articolo 450 quater, applicabile dal 1° luglio 2009, al primo paragrafo è stato previsto che il termine per la notifica al garante in caso di mancato appuramento del regime viene ridotto a 9 mesi anziché i dodici mesi precedentemente previsti.

Anche su tale punto si attira l'attenzione delle strutture operative dell'Agenzia tenuto conto che, in caso di mancato appuramento, le risorse effettivamente recuperabili sono rappresentate dalle garanzie prestate dagli operatori.

n) punto 79

Viene riformulato il par.2 dell'articolo 450 quinquies (con applicabilità dal 1° luglio 2009) concernente comunicazioni tra Autorità doganali competenti per la riscossione e ufficio di partenza e di garanzia.

o) punto 97

Viene inserito negli allegati alle DAC l'allegato 37 quinquies (allegato I al Regolamento) che disciplina in maniera organica e completa la procedura di riserva da utilizzare nelle ipotesi previste di mancato funzionamento dei sistemi o applicazioni informatiche.

Si richiama l'attenzione sulla previsione contenuta nell'allegato I, capitolo 2, n.6, secondo cui se uno speditore autorizzato effettua oltre il 2% all'anno delle sue dichiarazioni con le procedure di riserva, è necessario che l'ufficio doganale competente proceda a rivalutare l'idoneità dell'operatore al godimento dello status.

p) punto 101

Sulla base dei dati raccolti dai servizi antifrode comunitari e nazionali è stato ridimensionato l'elenco delle merci fiscalmente sensibili di cui all'allegato 44 quater per le quali sono ridotte le facilitazioni connesse all'utilizzo della garanzia globale e non è ammesso l'esonero dalla prestazione della garanzia.

IV OPERAZIONI NCTS/TIR

Con nota n.55060 del 16 dicembre scorso l'Area centrale tecnologie per l'innovazione ha dettato le modalità operative informatiche per la gestione da parte delle strutture territoriali della nuova procedura NCTS/TIR.

Da un punto di vista procedurale, le innovazioni - introdotte dal Regolamento nello specifico regime nei punti dal n.81 al n.89 dell'articolo 1 - prevedono:

- l'obbligo del titolare del Carnet TIR di fornire i dati del carnet all'ufficio di partenza o di entrata nella U.E. mediante procedimenti informatici;

- l'utilizzo del sistema di transito informatizzato (NCTS) da parte delle Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'U.E, al fine di trasmettere i dati del carnet TIR;

- l'allineamento della tempistica relativa alla procedura di ricerca con quella prevista per il regime di transito comunitario/comune.

Ciò premesso, si procede di seguito all'illustrazione delle singole disposizioni che, ad eccezione degli artt. 455bis e 456, trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2009.

- Articolo 454

Questa disposizione è stata riformulata al fine di descrivere al paragrafo 3) le formalità che devono essere espletate dal titolare del Carnet TIR presso l'ufficio di partenza o di entrata nella U.E., con particolare riferimento alla presentazione dei dati del carnet mediante procedimenti informatici.

Al paragrafo 4) sono evidenziate le formalità che devono essere espletate dall'ufficio di partenza o di entrata nella U.E., con particolare riferimento alla stampa del documento d'accompagnamento transito e alla trasmissione dei dati in formato elettronico del carnet TIR all'ufficio doganale di destinazione o d'uscita dalla U.E., utilizzando il messaggio "avviso di arrivo previsto".

Al paragrafo 5) è precisato che qualora si dovessero verificare eventuali discrepanze tra i dati elettronici del carnet e il carnet medesimo ciò di cui si deve tenere conto, ai fini di eventuali conseguenze giuridiche, sono i dati di quest'ultimo.

Al paragrafo 6) sono descritte le fattispecie al verificarsi delle quali è prevista una dispensa dall'obbligo di presentare i dati del carnet in formato elettronico.

- Articolo 454 bis

In questa disposizione, è stato previsto che l'utilizzo di procedimenti informatici per comunicare con l'ufficio doganale di destinazione è un ulteriore requisito di cui si deve tener conto ai fini della concessione dello status di destinatario autorizzato (istruzioni in merito a tale istituto vennero a suo tempo impartite con la nota prot. 2074/5201 del 29 settembre 2005).

Resta inteso che gli operatori economici che già usufruiscono del predetto status dovranno adeguarsi alle modalità informatiche NCTS/TIR.

- Articolo 454 ter

In questa disposizione è descritta la procedura relativa allo scambio informatico di messaggi tra il destinatario autorizzato e l'ufficio doganale di destinazione.

In particolare, al secondo sub paragrafo del paragrafo 5) viene richiamato l'obbligo – previsto dall'allegato 10 della convenzione TIR - di inviare all'Ente garante internazionale (IRU) le informazioni riguardanti tutti i carnet TIR presentati presso gli Uffici doganali di destinazione.

Le modalità concernenti la trasmissione di tali informazioni vennero a suo tempo impartite con la nota prot.2830/5201 del 30.12.1995.

- Articolo 454 quater

Ai sensi del paragrafo 2) di questa disposizione il termine dell'operazione TIR è effettivo quando il destinatario autorizzato ha soddisfatto tutti gli obblighi che gli competono.

Tali obblighi, sono descritti ai paragrafi 1) e 2) dell'articolo 454 ter.

- Articolo 455

Questa disposizione descrive le formalità che devono essere espletate presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E..

Al riguardo, si richiama l'attenzione in merito a quanto segue:

- il paragrafo 1 stabilisce che l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E. deve notificare all'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. l'arrivo delle merci il giorno stesso in cui esse sono presentate, utilizzando l'apposito messaggio informatico "avviso di arrivo avvenuto" .

- il paragrafo 4 stabilisce che, salvo casi giustificati, l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E., deve inoltrare il messaggio elettronico "risultati del controllo" all'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate.

Qualora si applichi la procedura semplificata del destinatario autorizzato il predetto messaggio elettronico sarà trasmesso dall'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E. all'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate nei locali del destinatario autorizzato.

- il paragrafo 5 stabilisce che qualora si verifichi una delle fattispecie che giustificano la dispensa dall'obbligo di presentare i dati del carnet in formato elettronico – riportate all'articolo 454, par. 6 - le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita dalla U.E devono rinviare il certificato di scarico del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata nella U.E entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l'operazione TIR.

- Articolo 455 bis

Questa disposizione, applicabile dal 1 luglio 2009, riveste particolare importanza in quanto concerne l'avvio della procedura di ricerca, ai fini dell'appuramento delle operazioni TIR.

La tempistica di tale procedura di ricerca è stata riconsiderata tenendo conto dell'informatizzazione dell'istituto doganale.

In particolare al paragrafo 2 è stabilito che la procedura di ricerca in questione è avviata, eccetto casi eccezionali, dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza al massimo entro sette giorni:

- dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E.,

oppure

- dalla decorrenza del termine di sei giorni dalla data di ricezione presso l'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. del messaggio elettronico "avviso di arrivo avvenuto", senza che sia pervenuto il successivo messaggio elettronico "risultati del controllo".

In particolare ai paragrafi 4 e 5 è stabilito che l'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E. ed il titolare del carnet TIR debbono fornire eventuali informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione entro 28 giorni dall'invio da parte dell'ufficio doganale di partenza della richiesta delle predette informazioni.

Inoltre - ferma restando la notificazione da effettuare ai sensi dell'articolo 11, par. 1 della Convenzione TIR - le autorità doganali dell'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. informano l'associazione garante interessata che il carnet TIR non è stato scaricato e la invitano, nel contempo, a fornire prova della conclusione dell'operazione TIR.

Il paragrafo 6 stabilisce che qualora si sia verificata una delle fattispecie che giustificano la dispensa dall'obbligo di presentare i dati del carnet in formato elettronico -

previste dall'articolo 454, paragrafo 6 – le autorità doganali dell'ufficio doganale di partenza o di entrata nella U.E. avviano la procedura di ricerca allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR.

Articolo 455 ter

Tale disposizione introduce nell'ambito del regime TIR il principio della “prova alternativa”.

Tale “prova alternativa” consiste:

- in un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita dalla U.E., che comporta l'identificazione delle merci e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E. o presso il destinatario autorizzato,

oppure

- in uno dei documenti descritti ai paragrafi 2a) e 2b) della disposizione in questione.

In particolare, i documenti descritti ai suddetti paragrafi 2a) e 2b) possono essere sostituiti dalla relativa copia o fotocopia certificata conforme secondo le modalità riportate al paragrafo 3.

- Articolo 456

Si richiama l'attenzione in merito a tale disposizione, applicabile dal 1 luglio 2009, che prevede una riduzione del termine entro il quale sorge obbligazione doganale da dieci a sette mesi.

Il predetto termine di sette mesi decorre dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita dalla U.E.

- Articolo 457 ter

Tale disposizione è stata riformulata al fine di descrivere con maggiore chiarezza le modalità relative alla possibilità riconosciuta alle autorità doganali di prescrivere un itinerario vincolante per la spedizione TIR riguardanti merci fiscalmente sensibili o ogni qualvolta le medesime lo ritengano necessario.

Nel fare riserva di successive ulteriori direttive che si rendessero necessarie, si invita all'attenta lettura del Regolamento in esame, anche avuto riguardo alle diverse decorrenze di validità stabilite nell'articolo 3.

Si pregano le Direzioni Regionali di dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative.

Le strutture centrali di vertice in indirizzo ne terranno conto nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis